

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022**

**84/2022/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195<sup>a</sup> riunione del 8 marzo 2022

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2021/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., (di seguito: legge 161/14) e, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 585/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 585/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 822/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 822/2017/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 26 gennaio 2018, DSAI/9/2018/eel (di seguito: determinazione DSAI/9/2018/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha segnalato all'Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: Società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 29297 del 14 ottobre 2016) evidenziavano un'attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima Società. Pertanto, con deliberazione 585/2017/E/eel, l'Autorità ha:

- i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultavano aver alterato i prezzi di mercato;
  - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 585/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
  - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la determinazione DSAI/9/2018/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della Società, superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 585/2017/E/eel, determinate in funzione del peso, nel portafoglio della Società, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
  - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra agosto 2015 e aprile 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/9/2018/eel.
5. Nel corso della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, la Società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 4347 del 15 febbraio 2018).
6. Successivamente, con deliberazione 822/2017/E/eel, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 585/2017/E/eel, l'Autorità ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
7. Le predette deliberazioni non sono state impugnate dalla Società e sono divenute, pertanto, definitive.
8. Con nota del 2 dicembre 2021 (prot. Autorità 45292), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Con nota del 14 gennaio 2022 (acquisita con prot. Autorità 1596) la Società ha trasmesso la memoria di replica alle risultanze istruttorie (di seguito: memoria di replica).

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

Contesto normativo

10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).

13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l’Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all’Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
14. Come esposto in fatto, con deliberazione 585/2017/E/eel (confermata dalla deliberazione 822/2017/E/eel), l’Autorità ha accertato che la Società ha posto in essere strategie di programmazione non diligenti, riportando sbilanciamenti medi mensili superiori alle soglie di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B alla predetta deliberazione 585/2017/E/eel, in alcune zone di mercato e periodi.
15. Come rilevato ai punti 5 e 9, nell’ambito del presente procedimento sanzionatorio, la Società ha depositato memorie difensive.

#### Argomentazioni della Società

16. Con la memoria difensiva del 15 febbraio 2018, la Società ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento, svolgendo le seguenti considerazioni:
  - l’attività della Società sarebbe sempre stata improntata alla massima diligenza e comunque posta in essere in assoluta buona fede, essendo gli sbilanciamenti contestati riconducibili non già ad un intento speculativo, bensì all’“imprevedibilità del modesto portafoglio” della Società nelle zone interessate (Sardegna e Sud) e a meri errori tecnici di programmazione, poi corretti autonomamente dalla stessa Società;
  - le soglie di tolleranza sarebbero state fissate solo a posteriori; inoltre, la mancanza di una correlazione fra lo sbilanciamento contestato alla Società e il valore dell’*uplift* nelle zone in contestazione, risultando il primo in controtendenza rispetto all’aumento del secondo, sarebbe una ulteriore conferma dell’assenza di un intento speculativo della Società;
  - l’impatto delle condotte contestate sul sistema sarebbe del tutto marginale: l’importo fatturato da Terna, per effetto del provvedimento prescrittivo adottato nei confronti della Società, risulterebbe infatti modesto e lo sbilanciamento ‘fuori soglia’ della Società sarebbe irrilevante in relazione al valore totale dello sbilanciamento nazionale.
17. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la Società ribadisce la richiesta di archiviazione del procedimento, insistendo sulle argomentazioni già svolte in sede istruttoria. La Società sostiene, inoltre, la decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, essendo trascorso il termine di durata dell’istruttoria e, conseguentemente, spirato il termine per l’adozione del provvedimento finale; a tal fine la Società richiama la sentenza n. 584 del 10 gennaio 2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato che sarebbe intervenuta, con un intento nomofilattico, al fine di dirimere il contrasto insorto all’interno della medesima Sezione tra i due contrapposti orientamenti relativi alla natura ordinatoria o perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell’Autorità, accogliendo la tesi della natura perentoria di tale termine, per affermare, infine, che il

suo superamento inficia il provvedimento sanzionatorio, con ciò che ne consegue in termini di illegittimità dello stesso.

18. Infine, la particolare marginalità dell'impatto delle condotte contestate, unita alla diligenza con la quale la Società ha prontamente e autonomamente adeguato la propria programmazione, così da eliminare ogni effetto di sbilanciamento, dovrebbero condurre l'Autorità all'adozione di un provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

#### Valutazioni delle argomentazioni della Società

19. Le deduzioni svolte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per le condotte contestate.
20. In primo luogo, non risulta fondata l'eccezione relativa all'eccessiva durata del procedimento, sollevata dalla Società nella fase decisoria del procedimento sanzionatorio. Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità, i relativi termini hanno natura ordinatoria per cui il mancato rispetto degli stessi non può determinare effetti invalidanti sugli atti adottati. Né l'asserita perentorietà viene sorretta da alcun reale richiamo normativo applicabile alla fattispecie; parimenti la perentorietà non potrebbe desumersi anche ove il termine sia fissato dalla stessa Autorità, in quanto potrebbe inferirsi solo da un'esplicita previsione legislativa che correli espressamente un effetto decadenziale al superamento di un dato termine (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6431; Sezione VI, 8 luglio 2015, n. 3401).
21. La natura ordinatoria del predetto termine è stata infatti ribadita con le recenti pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1391 e n. 1392 (quindi successive alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 584 del 10 gennaio 2021 citata dalla Società), nelle quali il Giudice amministrativo ha affermato, ancorché *incidenter tantum*, che *“la perentorietà dei termini procedurali può aversi, quale eccezione alla regola della loro natura meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto laddove la stessa perentorietà sia espressamente prevista dalle norme che disciplinano in modo specifico i procedimenti di volta in volta considerati, o queste sanzionino espressamente con la decadenza il mancato esercizio del potere dell'amministrazione entro i termini stabiliti”* per concludere che *“l'ordinamento non ha inteso prefigurare alcun termine, tantomeno perentorio, per la conclusione del procedimento sanzionatorio”*. Da ultimo, quanto alla natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, si segnala la sentenza del Tar Lombardia, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2589, proprio con riferimento ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente del dispacciamento per strategie di programmazione non diligenti, in cui si afferma il carattere non perentorio del termine di conclusione del procedimento, specie laddove emergano esigenze istruttorie che ne comportino il superamento.
22. Nel caso di specie la durata del procedimento sanzionatorio deve ritenersi ragionevole e non ingiustificata, in quanto la complessità dello stesso ha determinato la necessità del protrarsi dell'attività istruttoria e, quindi, di garantire il diritto di difesa

dell'interessato. Rilevano sotto questo profilo la circostanza che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal punto 3 della deliberazione 585/2017/E/eel di trasmettere all'Autorità ulteriori elementi fattuali utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B alla predetta deliberazione, nonché la circostanza che, sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria del procedimento sanzionatorio, la società ha svolto le proprie difese, con il deposito di memorie difensive, per controdedurre all'atto di avvio e alle risultanze istruttorie. Dunque, l'eccessiva durata del procedimento non consuma il potere dell'Autorità, né può essere considerata causa di invalidità del provvedimento conclusivo del procedimento medesimo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1053; 16 giugno 2018, n. 3559).

23. Quanto alle ulteriori deduzioni sollevate dalla Società sia nella fase istruttoria che in quella decisoria del presente procedimento - come già rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie - si osserva quanto segue:

- del tutto infondata è la tesi della presunta conformità della condotta contestata alla diligenza richiesta dalla regolazione. Come noto, la Società, quale operatore professionale del settore - per di più operante in un mercato di interesse pubblico come quello in esame - è tenuta a una speciale diligenza, più intensa e concreta, la c.d. diligenza specifica (art. 1176, secondo comma, codice civile). Pertanto, rientra nella sua cura adottare tutti gli accorgimenti utili a una programmazione diligente, ivi incluso l'accertamento di errori di carattere sistematico tali da inficiare la bontà della programmazione (punto i. terzo considerato, deliberazione 822/2017/E/eel);
- quanto poi alla presunta involontarietà degli errori di programmazione, gli sbilanciamenti effettivi superiori alla prassi media degli operatori - come esplicitati dalla regolazione - sono contrari alla diligenza a prescindere dal fatto che tale condotta sia stata posta in essere deliberatamente o sia frutto di errori di valutazione;
- nemmeno la dedotta "imprevedibilità del modesto portafoglio" della Società nelle zone interessate è idonea a far venire meno la violazione. L'Autorità, infatti, in più occasioni ha affermato che le soglie di tolleranza *standard* dalla medesima individuate non fanno altro che esplicitare quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, anche con portafogli di dimensione contenuta, comparabili con quello detenuto dalla Società in questione, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente;
- parimenti irrilevante, ai fini dell'illegittimità degli sbilanciamenti contestati, è l'asserita assenza di un intento speculativo della Società. Nel presente procedimento sanzionatorio, infatti, è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'illecito, la sussistenza di una programmazione negligente, ovvero in contrasto con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, mentre non rilevano gli eventuali indebiti vantaggi economici conseguiti per effetto della condotta illegittima (come dimostrato dal fatto che i primi procedimenti sanzionatori di questo filone sono stati avviati nei

- confronti di utenti del dispacciamento che non hanno conseguito vantaggi economici dalle strategie di programmazione non diligenti poste in essere);
- per le medesime ragioni da ultimo esposte, è altresì inconferente l'asserita marginalità dell'impatto della condotta contestata sul sistema elettrico nazionale. Ai fini della integrazione dell'illecito contestato, non ha alcuna rilevanza né la dimensione effettiva del portafoglio della Società (non a caso l'Autorità si è riferita nelle proprie valutazioni a indicatori di natura percentuale), né la dimensione dello sbilanciamento fuori soglia della Società in sé considerata o rapportata al valore totale dello sbilanciamento italiano, rilevando unicamente la presenza di uno sbilanciamento oltre soglia. Analogamente, non ha alcuna rilevanza l'asserito andamento in controtendenza degli sbilanciamenti effettivi registrati dalla Società rispetto all'andamento del corrispettivo *uplift*, essendo l'anomalia sugli sbilanciamenti effettivi accertata indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo *uplift* (come evidenziato nelle deliberazioni 585/2017/E/eel e 822/2017/E/eel);
  - del tutto destituita di fondamento è, inoltre, la presunta violazione del principio di irretroattività: l'obbligo di definire programmi di immissione e prelievo secondo principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza è posto in modo espresso dal comma 6 dell'articolo 14 della deliberazione 111/06, efficace a far data dal 1 novembre 2014, di talché ogni rilievo circa l'asserita violazione del principio di irretroattività in un procedimento volto ad accertare e sanzionare una condotta illecita posta in essere in un periodo successivo (1 gennaio 2015 - 31 luglio 2016) risulta privo di fondamento. Inoltre, i criteri di valutazione della diligenza nella programmazione di prelievi e immissioni sono esemplificati sin dalla relazione alla delibera 197/2013/E/eel, ove si dimostra come, alla luce dei dati raccolti, gli operatori che rappresentano una quota di mercato dell'85% hanno uno sbilanciamento complessivo molto al di sotto del 15% (calcolato con riferimento al prelievo complessivo). La scelta di prendere a riferimento i parametri della deliberazione 444/2016 quali elementi indicativi idonei a quantificare, in linea di massima, una sovraremunerazione dell'utente non dovuta da parte di Terna, appare – come affermato anche nel provvedimento prescrittivo adottato nei confronti della Società (punto 63, deliberazione 585/2017/E/eel) – giustificata in ragione del fatto che le soglie di tolleranza previste da tale provvedimento non fanno altro che esplicitare quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
24. Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla Società, per le considerazioni sopra riportate, non è invocabile l'esimente della buona fede: l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste, essendo la disposizione di cui si contesta la violazione, chiara e non equivoca nel suo contenuto precettivo.



#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
26. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, per ridurre eventuali squilibri del sistema ciascun utente del dispacciamento deve effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
27. In merito all'estensione territoriale e alla durata, la condotta contestata ha riguardato le seguenti zone di mercato e periodi;
- Zona Sardegna da agosto 2015 a ottobre 2015 e da gennaio 2016 ad aprile 2016;
  - Zona Sud settembre 2015 e ottobre 2015.
28. Inoltre, si rileva che, in conseguenza della violazione, la Società ha conseguito indebiti vantaggi economici, come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Tuttavia, in senso favorevole alla Società, depone la circostanza che la stessa abbia provveduto alla prescritta restituzione (comunicazione di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
29. Nell'ambito del presente procedimento, la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità – nella fattispecie, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, non rilevando gli effetti pregiudizievoli sul mercato della condotta del *singolo* utente del dispacciamento (mancandone la “rilevanza” di cui all'articolo 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Sanzioni, in considerazione del fatto che la condotta di ciascun utente non può che incidere in minima parte sugli oneri legati agli sbilanciamenti complessivi del sistema).
30. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
31. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, rileva che il fatturato conseguito dalla Società al 31 dicembre 2017 risulta pari a euro 17.323.124 e che i bilanci relativi agli anni 2017, 2019 e 2020 registrino perdite di esercizio.
32. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

## DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica in prelievo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*